



COORDINAMENTO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE PROVINCIA di GENOVA

STATUTO

Approvato dall'Assemblea degli Aderenti il 09.08.2013

ART. 1

Costituzione

È costituita l'Associazione denominata "Coordinamento Volontari Protezione Civile Provincia di Genova", di seguito abbreviata "Coordinamento", con sede in Provincia di Genova.

ART. 2

Scopi e Finalità.

Il Coordinamento, senza fini di lucro, persegue le finalità e gli scopi previsti dalla legislazione vigente in materia di volontariato considerando l'attività volontaria di Antincendio Boschivo come parte integrante dell'attività volontaria di Protezione Civile, tramite i propri aderenti tra cui:

- a) coordina e organizza le attività svolte dagli aderenti al Coordinamento nell'ambito della Protezione Civile;*
- b) contribuisce al miglioramento e al potenziamento del Volontariato di Protezione Civile;*

- c) promuove un effettivo legame ed un miglior rapporto di collaborazione fra tutti gli aderenti;*
- d) partecipa, su richiesta degli Enti preposti, ad interventi di soccorso in territorio nazionale ed internazionale;*
- e) esprime pareri e proposte su disegni di legge, regolamenti, piani, programmi, contributi e finanziamenti;*
- f) promuove ogni forma di studio, dibattito, informazione, formazione ed addestramento degli aderenti al Coordinamento nel rispetto dell'autonomia delle singole Organizzazioni aderenti;*
- g) mantiene vivo lo spirito del volontariato di Protezione Civile attraverso apposite manifestazioni. Collateralmente il Coordinamento potrà promuovere e svolgere anche in collaborazione con altri Enti Pubblici o privati operanti per finalità simili o complementari, tutte quelle attività a carattere culturale, didattico, di ricerca scientifica, sportivo e ricreativo che possono essere utili per la diffusione della solidarietà umana, civile e sociale per la protezione della pubblica incolumità per la tutela dei beni culturali e dell'ambiente (privato, pubblico e naturale);*
- h) acquisisce e valuta le indicazioni e le proposte formulate dalle singole Organizzazioni di Volontariato;*
- i) rappresenta le esigenze delle Organizzazioni di Protezione Civile, presso le sedi competenti, in relazione alle finalità di Protezione Civile, nel rispetto dell'autonomia delle singole Organizzazioni aderenti;*
- j) individua e propone indirizzi omogenei finalizzati al miglioramento dell'efficienza organizzativa e del razionale utilizzo di risorse umane e strumentali;*
- k) propone ed attua iniziative ed attività indirizzate all'informazione ed alla formazione della popolazione per una maggiore educazione al rischio ed alla sicurezza individuale e collettiva;*
- l) al fine di raggiungere gli scopi prefissati, contribuisce alla diffusione delle tematiche di Protezione Civile a tutti i livelli, anche attraverso la stipula di convenzioni con Enti pubblici e privati, Associazioni, Gruppi e Organizzazioni.*

ART. 3

Adesioni

L'iscrizione al Coordinamento è vincolata al rispetto delle indicazioni contenute dal presente Statuto:

- a) Sede Legale e/o almeno una sede operativa dell'Organizzazione in Provincia di Genova;*
- b) previsione nello statuto o nel regolamento comunale di:
 - 1. assenza di fini di lucro e di remunerazione nonché volontarietà delle prestazioni personali degli iscritti;*
 - 2. criteri di ammissione e di esclusione degli iscritti e indicazione dei loro obblighi e diritti;**

3. *democraticità della struttura, gratuità e elettività delle cariche;*
4. *esplicitazione dello svolgimento dell'attività prioritaria di protezione civile con l'indicazione degli scenari di rischio;*
5. *assenza in capo ai legali rappresentanti, ai membri del Consiglio direttivo ed ai titolari di incarichi operativi direttivi, di condanne penali passate in giudicato per reati che comportano interdizione dai pubblici uffici;*
6. *sottoscrizione di polizza assicurativa, anche cumulativa, contro infortuni e malattie, connesse allo svolgimento della attività di protezione civile e/o di antincendio boschivo, e per responsabilità civile verso terzi, per gli iscritti che partecipano alle attività operative;*
7. *dotazione di dispositivi di protezione individuale adeguati agli scenari di rischio indicati come dal precedente punto 4;*
8. *effettuazione di attività di formazione, di addestramento ed aggiornamento per i propri iscritti, con particolare riferimento agli aspetti relativi alla sicurezza di cui alla normativa vigente in materia;*
9. *osservanza degli obblighi in materia di controllo sanitario e/o di sorveglianza sanitaria sui propri iscritti di cui alla normativa vigente in materia.*

c) Per le Associazioni di Volontariato:

1. *iscrizione al Registro Regionale ai sensi della Legge Regionale 15/1992 e successive modificazioni;*
2. *Delibera di Consiglio Direttivo di approvazione dell'adesione al Coordinamento.*

d) Per i Gruppi Comunali ed Intercomunali di protezione civile, unità di intervento comunali ed intercomunali di antincendio boschivo:

1. *Delibera Comunale di Costituzione del Gruppo Comunale/Intercomunale di Protezione Civile o dell' unità di intervento comunali ed intercomunali di antincendio boschivo;*
2. *Regolamento del Gruppo o dell'unità, proposto dai volontari e approvato con delibera di Consiglio Comunale il quale deve evidenziare quanto meno:*
 - I. *elezione diretta da parte dei volontari del Coordinatore o altra figura rappresentante;*
 - II. *assenza di limiti territoriali d'intervento della Squadra.*

Le domande saranno presentate dal Legale Rappresentante dell'Organizzazione al Consiglio Direttivo del Coordinamento, per l'eventuale accettazione e corredate dalla seguente documentazione:

a) per le Associazioni:

1. *Atto Costitutivo;*
2. *Statuto;*
3. *Regolamento interno (se esistente);*
4. *Composizione degli Organi Direttivi dell'Associazione;*

5. *Copia Delibera Consiglio Direttivo di approvazione dell'adesione al Coordinamento;*
 6. *copia Decreto di Iscrizione al Registro Regionale;*
 7. *elenco delle convenzioni eventualmente stipulate.*
- b) *per i Gruppi Comunali ed Intercomunali di protezione civile, unità di intervento comunali ed intercomunali di antincendio boschivo:*
1. *copia Delibera Comunale di Costituzione;*
 2. *Regolamento del Gruppo o dell'Unità;*
 3. *composizione del Coordinamento del Gruppo o dell'Unità.*
- c) *censimento dei dati e delle risorse dell'Organizzazione (secondo la modulistica prevista);*
- d) *copia dell'Assicurazione Infortuni, Malattia e RC;*
- e) *copia delle carte di circolazione dei veicoli in uso o di proprietà dell'Organizzazione;*
- f) *dichiarazione di consenso all'uso dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003.*

Tutta la precedente documentazione dovrà essere tempestivamente aggiornata ogni qual volta sia modificata.

Qualora non vi siano modifiche dovrà essere confermata mediante autocertificazione annuale entro il mese di gennaio, a cura dell'Organizzazione.

L'inottemperanza ai due punti precedenti determina la decadenza da aderente come previsto dall'art. 17.

ART. 4

Diritti e doveri degli Aderenti

Ciascuna Organizzazione Aderente e di conseguenza i propri iscritti ha diritto di:

- a) *partecipare alle attività del Coordinamento;*
- b) *assumere cariche sociali.*

Ciascuna Organizzazione Aderente e di conseguenza i propri iscritti ha il dovere di:

- a) *rispettare il presente Statuto;*
- b) *rispettare il Regolamento del Coordinamento;*
- c) *rispettare le delibere dell'Assemblea degli Aderenti e del Consiglio Direttivo.*

ART. 5

Organi del Coordinamento

Sono Organi del Coordinamento:

- a) *L'Assemblea degli Aderenti;*
- b) *Il Consiglio Direttivo;*
- c) *Collegio dei Revisori dei Conti;*
- d) *Collegio dei Probiviri.*

ART. 6

L'Assemblea degli Aderenti

L'Assemblea degli Aderenti del Coordinamento è costituita, con diritto di singolo voto e d'intervento, dal Legale Rappresentante di ciascuna Organizzazione aderente o suo delegato (appartenente alla stessa Organizzazione, delega scritta con potere decisionale).

Non sono ammesse deleghe tra Organizzazioni aderenti.

Sono competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a) la nomina del Consiglio Direttivo;*
- b) il programma delle attività del Coordinamento;*
- c) l'approvazione del Bilancio preventivo e consuntivo.*

Sono competenza dell'Assemblea straordinaria:

- a) modifiche allo Statuto;*
- b) lo scioglimento del Coordinamento;*
- c) approvazione delle convenzioni del Coordinamento.*

L'Assemblea ordinaria è convocata con avviso agli iscritti, da far pervenire tramite raccomandata o mail posta certificata con 10 giorni di anticipo, e presieduta dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro i primi tre mesi dell'anno successivo, specificando data luogo, ora ed ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria è convocata con avviso agli iscritti, da far pervenire tramite raccomandata o mail posta certificata con 10 giorni di anticipo e presieduta dal Presidente. Può essere convocata, dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) delle Organizzazioni aderenti.

L'Assemblea ordinaria o straordinaria è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà più uno degli Aderenti; in seconda convocazione, da indirsi il giorno successivo, è comunque valida a prescindere dal numero dei partecipanti.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, validamente costituita, delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quanto previsto dall'art. 18 e 20.

L'Assemblea degli Aderenti stabilisce di volta in volta le modalità di votazione (palese o segreta).

All'Assemblea potranno assistere anche tutti gli iscritti alle Organizzazioni Aderenti ed i componenti del Consiglio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti, senza diritto d'intervento.

ART. 7

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 consiglieri eletti a votazione segreta dall'Assemblea Ordinaria degli Aderenti. Sono eleggibili tutti i membri regolarmente iscritti alle Associazioni ed ai Gruppi Comunali componenti il Coordinamento.

Al suo interno sono eletti il Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario Tesoriere. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni, i membri sono rieleggibili e le elezioni per il rinnovo hanno luogo durante l'Assemblea ordinaria degli Aderenti.

Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti decada dalla carica di consigliere, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere del mandato di quel Consiglio. Nel caso non vi siano

persone oltre ai primi eletti si provvederà ad una nuova votazione per la nomina di quel singolo consigliere.

Nel caso in cui si dimetta contemporaneamente la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo è dichiarato decaduto ed è convocata l'Assemblea degli Aderenti per le nuove elezioni rimanendo in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina del nuovo Consiglio.

E' dichiarato decaduto il membro del Direttivo che, per qualsiasi motivo, risulti assente non giustificato per tre volte consecutive o nella maggioranza delle sedute regolarmente convocate nel corso dell'anno.

E' dichiarato altresì decaduto il membro del Consiglio Direttivo che si dimette o decade da iscritto alla sua Organizzazione Aderente. Nel caso in cui lo stesso sia già iscritto o si iscriva entro 30 giorni in un'altra Organizzazione aderente sarà reintegrato nel Consiglio Direttivo.

Al Consiglio Direttivo competono tutti i poteri e le facoltà per l'ordinaria e la straordinaria gestione del Coordinamento, eccezione fatta per quanto riservato dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti alla competenza dell'Assemblea degli Aderenti.

Al Consiglio Direttivo spettano:

- a) presentazione bilancio preventivo all'Assemblea ordinaria;*
- b) delibera l'importo della quota annuale adesioni;*
- c) la valutazione delle domande di iscrizione delle nuove organizzazioni;*
- d) la verifica della permanenza dei requisiti degli aderenti.*

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o dai 2/5 dei componenti dello stesso ogni qual volta sia ritenuto opportuno, assume le proprie deliberazioni in presenza della maggioranza dei suoi membri e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità vale il voto del Presidente o in sua assenza del Vice-Presidente in altrettanta assenza del componente più anziano.

Le convocazioni saranno inviate in forma scritta, almeno otto giorni prima della riunione salvo impellenti necessità di urgenza.

Il Consiglio Direttivo dovrà nominare, anche al di fuori dei propri componenti, un Coordinatore Operativo in base alla situazione d'emergenza che richieda l'impiego degli Aderenti al Coordinamento.

Altresì il Consiglio Direttivo potrà definire incarichi specifici al di fuori dei propri componenti.

Al Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, possono partecipare i Presidenti del Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti.

ART. 8

Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea degli Aderenti; ad esso è attribuita la rappresentanza legale del Coordinamento di fronte a terzi ed in giudizio.

Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, il Presidente decada dall'incarico ma non dalla carica di consigliere, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione nominando il nuovo Presidente tra i suoi membri.

Nei casi di assenza, sarà sostituito dal Vice-Presidente (su delega scritta).

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva ed in particolare:

- a) consentire una proficua collaborazione fra le varie Organizzazioni aderenti, per la ricerca e la definizione di un'azione unitaria;*
- b) sostiene e coordina le iniziative e le attività delle Organizzazioni aderenti e le aiuta a potenziare l'efficacia operativa;*
- c) nell'ambito delle funzioni del Coordinamento, rappresenta le Organizzazioni aderenti e le loro esigenze presso le Autorità e gli Organismi Locali;*
- d) coordina le iniziative che richiedono, per la loro attuazione, un collegamento oltre l'ambito Provinciale;*
- e) fornisce supporti alle iniziative delle singole Organizzazioni aderenti che ne facciano richiesta;*
- f) ratifica le ammissioni e i provvedimenti di revoca delle Organizzazioni aderenti adottati dall'Assemblea degli Aderenti;*
- g) collabora con gli altri movimenti di Volontariato e con le istituzioni operanti nell'ambito del Volontariato di Protezione Civile.*

ART. 9

Il Vice-Presidente

Il Vice-Presidente assume i compiti del Presidente in seno al Consiglio Direttivo in caso di sua assenza o impedimento e può ricevere mandato di curare una o più deliberazioni del Consiglio Direttivo.

ART. 10

Il Segretario Tesoriere

Il Segretario Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, assiste il Presidente e il Vice-Presidente nell'adempimento dei loro compiti e opera in aderenza a quanto da Essi disposto; cura l'invio agli Aderenti degli avvisi di

convocazione nonché delle eventuali pubblicazioni del Coordinamento; provvede alla tenuta dei registri sociali.

Cura l'amministrazione economica del Coordinamento; cura gli adempimenti a ciò connessi.

Al Segretario spetta la redazione dei verbali di ogni adunanza dell'Assemblea degli Aderenti e del Consiglio Direttivo; ne attesta la conformità e ne cura l'archiviazione agli atti; tale compito, in caso di sua assenza o impedimento, spetterà ad un membro scelto dal Presidente tra i presenti.

Nelle sue mansioni di segreteria potrà essere coadiuvato dai due consiglieri senza incarico specifico.

ART. 11

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da 3 membri rieleggibili più uno supplente, eletti dall'Assemblea degli Aderenti anche tra persone esterne agli iscritti delle Organizzazioni aderenti e resta in carica quanto il Consiglio Direttivo. Non possono essere eletti revisori dei Conti i componenti del Consiglio Direttivo o il Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di verificare periodicamente la contabilità, la cassa e l'inventario dei beni mobili ed immobili. Esamina e controlla preventivamente il conto consuntivo e ne riferisce all'Assemblea degli Aderenti in sede di presentazione. Nelle sue mansioni di segreteria potrà essere coadiuvato dai due consiglieri senza incarico specifico.

Il Collegio nomina al proprio interno un Presidente ed un Segretario.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti potrà partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e i componenti dello stesso Collegio, possono partecipare, senza diritto di voto, all'Assemblea degli Aderenti.

ART. 12

Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri rieleggibili più uno supplente, eletti dall'Assemblea degli Aderenti anche tra persone esterne agli aderenti delle Organizzazioni socie e resta in carica quanto il Consiglio Direttivo. Non possono essere eletti membri del Collegio dei Probiviri i componenti del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di:

- a) dirimere le controversie che comunque riguardino l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari;*
- b) risolvere ogni controversia fra aderenti o comunque rimessa al suo giudizio;*

c) esprimere pareri e proposte in materia di decadenza o ammissibilità.

I membri del Collegio dei Probiviri decideranno secondo equità non senza aver tentato la conciliazione amichevole, regolando lo svolgimento dei giudizi nel modo da essi ritenuto più giusto ed assegnando alle parti termini per la presentazione dei documenti, delle memorie difensive e dei ricorsi.

Il Collegio dei Probiviri, nomina al suo interno, un Presidente ed un Segretario.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Probiviri potrà partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e i componenti dello stesso Collegio, possono partecipare, senza diritto di voto, all'Assemblea degli Aderenti.

ART. 13

Amministrazione economica

Il Presidente di concerto con il Segretario Tesoriere, cura l'amministrazione economica del Coordinamento; cura gli adempimenti a ciò connessi, ha la gestione della cassa e dei conti correnti, con facoltà di compiere tutte le operazioni tra le quali l'apertura e la chiusura dei conti stessi, l'effettuare versamenti e prelievi, l'emettere assegni. Tutte le disposizioni di pagamento andranno firmate con firma congiunta di due membri del Consiglio Direttivo su mandato del Presidente.

La quota annuale dovrà essere versata entro il mese di marzo di ogni anno solare. Coloro che non avessero pagato entro tale termine, devono essere avvisati per raccomandata o mail certificata ed hanno tempo fino al 31 maggio per regolarizzare la loro posizione.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro tale ulteriore termine comporta l'automatica decadenza dalla qualifica di Aderente.

E' facoltà del Consiglio Direttivo riammettere gli Aderenti, decaduti a norma del comma precedente, previa valutazione di eventuali ricorsi presentati.

ART. 14

Gratuità delle cariche associative

Tutte le cariche sociali, di ogni grado, sono gratuite; potranno essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute nell'espletamento degli incarichi affidati a seguito di delibera del Consiglio Direttivo ai sensi delle Leggi vigenti.

ART. 15

Bilancio e finanziamenti

Ciascun esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro due mesi successivi alla fine di ogni esercizio, verrà predisposto dal Segretario Tesoriere il bilancio consuntivo.

Il bilancio verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea ordinaria degli Aderenti, che a tal fine dovrà essere convocata entro il mese di marzo di ogni anno.

Il bilancio consuntivo deve contenere le entrate e le uscite, da cui devono risultare i proventi indicati nel successivo capoverso.

I proventi con i quali il Coordinamento provvede alla propria attività sono:

- a) quota annuale di adesione Aderenti;*
- b) contributi da privati;*
- c) contributi da Enti Pubblici;*
- d) contributi di organismi internazionali;*
- e) donazioni e lasciti testamentari;*
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;*
- g) beni mobili e/o immobili acquisiti per compere, lasciti o donazioni o che altrimenti passino in proprietà del Coordinamento.*

Il patrimonio del Coordinamento è formato dalle liquidità, da mezzi, attrezzature e immobili.

ART. 16

Convenzioni e contributi agli aderenti

In caso che il Coordinamento stipuli convenzioni con Enti i contributi saranno ripartiti tra gli aderenti secondo specifici accordi tra gli stessi al momento di detta stipula.

In caso di finanziamenti da Enti Pubblici o Privati, il Consiglio Direttivo provvederà, a seguito della presentazione di specifici progetti e preventivi, al conseguente acquisto e assegnazione in comodato d'uso al richiedente, considerando le necessità reali proprie dell'Organizzazione e del territorio in cui risiede, con la finalità del raggiungimento dello standard operativo minimo per ogni Organizzazione.

I mezzi e le attrezzature acquistate dal Coordinamento, in caso di non disponibilità operativa da parte dell'Organizzazione assegnataria, dovranno essere messe a disposizione dello stesso Coordinamento.

In caso di decadenza o di scioglimento di una Organizzazione aderente i mezzi e le attrezzature, acquistate dal Coordinamento, dovranno essere restituite allo stesso, che provvederà alla riassegnazione alle altre Organizzazioni aderenti.

ART. 17

Decadenza

Le Organizzazioni perdono la qualità di aderenti:

- a) per scioglimento dell'Organizzazione aderente;*
- b) per rinuncia all'adesione da comunicare con lettera raccomandata al Consiglio Direttivo;*

- c) per decadenza deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo, nei casi in cui vengano lesi gli interessi legittimi, venga compromessa l'immagine del Coordinamento o l'Organizzazione Aderente non rispetti i vincoli statutari.*
- d) per decadenza nel caso in cui l'Organizzazione non partecipi a qualsiasi attività del Coordinamento per un anno consecutivo;*
- e) per mancato pagamento della quota associativa, trascorsi due mesi dal sollecito;*
- f) per la sopravvenuta mancanza dei requisiti richiesti all'atto dell'iscrizione trascorsi due mesi dal sollecito;*
- g) per il mancato aggiornamento della documentazione prevista all'art. 3 trascorsi due mesi dal sollecito.*

Detto provvedimento viene comunicato dall'organo deliberante al Legale Rappresentante dell'Organizzazione, che ha tempo 10 giorni per presentare eventuale ricorso al Collegio dei Probiviri il quale si pronuncia entro 30 giorni dal ricorso.

ART. 18

Scioglimento del Coordinamento

Lo scioglimento del Coordinamento è deliberato con il voto favorevole dei 3/4 degli Associati in Assemblea straordinaria degli aderenti.

In caso di scioglimento del Coordinamento, il patrimonio sociale, detratti gli eventuali debiti, sarà devoluto alle Organizzazioni di Volontariato aderenti allo stesso, considerando i comodati d'uso dei mezzi e delle attrezzature in essere come assegnazione definitiva con l'acquisizione della proprietà da parte del comodatario.

ART. 19

Regolamento interno

Per il migliore funzionamento del Coordinamento, il Consiglio Direttivo predisporrà Regolamento interno, che sarà approvato dall'Assemblea degli Aderenti.

ART. 20

Modifiche allo Statuto

Le modifiche al presente Statuto dovranno essere approvate in presenza dei 3/4 degli aderenti, a maggioranza dell'Assemblea straordinaria degli Aderenti validamente costituita.

ART. 21
Rinvii di legge

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto sono valide le norme stabilite dal Codice Civile e dal vigente ordinamento giuridico.

Genova, 09.08.2013